

Allegato 'A'

Allegato al n. 2636

di Raccolta

nte statuto.

STATUTO

"FONDAZIONE CITTA' DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA"

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita fra la "REGIONE BASILICATA", il "WORLD CENTERS OF COMPASSION FOR CHILDREN INTERNATIONAL LIMITED", il "WORLD CENTERS OF COMPASSION FOR CHILDREN ITALIA - SEZIONE ITALIANA DEL WORLD CENTERS OF COMPASSION FOR CHILDREN INTERNATIONAL" O.N.L.U.S., il "COMUNE DI SANT'ARCANGELO" ed il "COMUNE DI SCANZANO JONICO", la Fondazione denominata:

"FONDAZIONE CITTA' DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA", ovvero in forma abbreviata "FONDAZIONE CDP".

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Potenza, presso la sede della Regione Basilicata, alla via Vincenzo Verrastro n. 4.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione la sede può essere trasferita in altra città italiana, così come possono essere aperte altre sedi.

Articolo 3 - Scopo

La Fondazione, aconfessionale, apolitica ed apartitica persegue esclusivamente finalità di interesse sociale e nasce dall'idea che per promuovere una civiltà di pace sia necessario permettere alle nuove generazioni di sperimentare in prima persona la solidarietà ed il rispetto dei diritti umani.

Sempre ed in ogni caso con finalità di solidarietà sociale, la Fondazione si propone di garantire assistenza, istruzione ed educazione a soggetti rifugiati o richiedenti asilo, adulti o minori, in condizione di disagio sociale o pericolo derivanti da persecuzioni, disastri ambientali o provenienti da territori colpiti da conflitti armati, favorendo l'integrazione sociale dei minori stessi e dei loro nuclei familiari.

La Fondazione non ha scopo di lucro, pertanto, è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della stesse, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Per il raggiungimento degli scopi statutari, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività da effettuarsi a favore di rifugiati o richiedenti asilo di qualunque nazionalità o cittadinanza, ovvero a favore di nuclei familiari con minori rifugiati o richiedenti asilo, in condizione di svantaggio sociale:

- 1) garantire direttamente ospitalità ed assistenza tramite proprie strutture e/o proprio personale;
- 2) garantire direttamente l'accesso a forme di istruzione ed educazione, compresa la formazione professionale, tramite proprie strutture e/o proprio personale;
- 3) favorire l'accesso ai servizi sociali e sanitari già presenti sul territorio della Regione Basilicata;
- 4) favorire l'integrazione sociale;
- 5) favorire il rapporto con istituzioni pubbliche di ogni ge-

nere;

6) favorire l'accesso a scuole ed istituti di formazione di ogni ordine e grado;

7) organizzare corsi di formazione e di educazione alla pace ed al rispetto dei diritti umani.

Per la realizzazione dei propri obiettivi, la Fondazione potrà anche svolgere le seguenti attività strumentali, con l'espresso divieto di svolgere attività non direttamente connesse con quelle di cui al comma precedente:

1) organizzare convegni, meeting, summit, attività di promozione della cultura della pace, con la partecipazione di personalità scientifiche e culturali;

2) collaborare con enti e associazioni pubbliche e private che svolgano compiti simili o complementari;

3) ricevere offerte in beni e denaro da destinare alle proprie attività istituzionali;

4) collaborare con scuole, università, enti pubblici, privati ed ecclesiali, nonché autorità politiche e amministrative;

5) concludere accordi di collaborazione con enti pubblici, privati o ecclesiali aventi scopi affini o strumentali ai propri;

6) partecipare a istituzioni, enti, consorzi e associazioni e persone giuridiche aventi scopi analoghi, strumentali o complementari ai propri;

7) promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore;

8) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte dell'attività nonché studi specifici e consulenze;

9) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluse attività di carattere immobiliare.

La Fondazione potrà svolgere la sua attività nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1) dal fondo di dotazione originario, costituito dai contributi in denaro versati a tale titolo dai Fondatori, per un importo complessivo pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), quale risulta dall'atto costitutivo.

2) dai contributi in denaro versati annualmente - a decorrere dal secondo esercizio finanziario - dai Soci Fondatori, in misura non inferiore ad Euro 3.000,00 (cinquemila virgola zero zero), per ciascun Socio Fondatore e che il Consiglio di Amministrazione destini ad incremento del patrimonio;

3) da lasciti, da donazioni e da qualsiasi altro apporto dei Fondatori, dei Sostenitori, di Società, di Enti Pubblici e Privati ovvero di privati cittadini, salva l'accettazione del Consiglio d'Amministrazione e l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

4) da contributi di qualsiasi natura, compresi beni mobili e

beni

Fondat
Privat
Consig
cremer

5) dal
liano,
tri E

cetta:
stina:
6) e
si ge
stina:

Le ri
costit

a) da
b) da
la Fo
degli
dal

c) da
liano,
Enti

stina:
mento
d) da
fisici

semp
scopi
Consig

e) da
delle
alla
svolt

statu
di Am
f) da
soste

nere
che n
trimo
Alla

to,
fondi
stess

siano
La Fo
zi di
nali

beni immobili, che perverranno alla Fondazione da parte dei Fondatori, dei Sostenitori, di Società, di Enti Pubblici e Privati ovvero di privati cittadini, salva l'accettazione del Consiglio d'Amministrazione e l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

5) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea, dalla Regione Basilicata, da altri Enti Pubblici o Privati e da persone fisiche, salva l'accettazione del Consiglio d'Amministrazione e l'espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;

6) dalle rendite e dalle entrate ed elargizioni di qualsiasi genere che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare a incremento del patrimonio.

Articolo 5 - Risorse economiche per la gestione

Le risorse economiche per la gestione della Fondazione sono costituite da:

a) dal Fondo di gestione iniziale;

b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

c) da contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato Italiano, dall'Unione Europea, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici di qualsiasi genere e natura, espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

d) dalla quote versate da Enti pubblici o privati o persone fisiche che prestino adesione o sostegno alla Fondazione, e sempre che siano espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

e) dai proventi delle attività istituzionali e dai proventi delle attività economiche strumentali, accessorie e connesse alla realizzazione dei fini istituzionali, eventualmente svolte, espressamente destinati all'attuazione degli scopi statutari e non all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;

f) dalle rendite, dai ricavi e da qualsiasi altra forma di sostegno o finanziamento, diretta o indiretta, volta a sostenere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma la Fondazione, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio dal Consiglio di Amministrazione.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione stessa, almeno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 6 - I Fondatori

Sono membri Fondatori della Fondazione coloro che risultano dall'atto costitutivo della medesima.

I Fondatori durano in carica senza limiti di tempo e decadono per estinzione o dimissioni.

Spetta ai Fondatori:

- nominare il Presidente della Fondazione;
- nominare il Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, sostituendone i membri alla scadenza del mandato, ovvero in caso di morte, dimissioni o revoca per giusta causa;
- approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- modificare lo statuto;
- discutere ogni altro argomento proposto dal Presidente o da almeno la metà dei Fondatori.

I Fondatori si riuniscono su convocazione del Presidente della Fondazione o suo delegato. Il Presidente, ovvero il suo delegato, presiede l'adunanza, ma non ha diritto di voto.

Della avvenuta convocazione e degli argomenti da discutere deve essere data comunicazione scritta a ciascun Fondatore almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione.

I Fondatori possono anche riunirsi mediante conferenza telefonica o videoconferenza, secondo le stesse modalità e termini previsti per il Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo articolo 13, al quale articolo si fa espresso rinvio e che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.

Le deliberazioni dei Fondatori sono valide se adottate con la presenza della maggioranza degli stessi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, escluso il Presidente e il suo delegato come sopra già precisato.

Delle riunioni dei Fondatori sarà redatto verbale a cura del Presidente della Fondazione o suo delegato.


Per le modifiche allo statuto, il verbale sarà redatto da Notaio.

Articolo 7 - I Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di membri Sostenitori della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private o gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono allo sviluppo della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro determinati annualmente, nelle forme e misure più congrue dal Consiglio d'Amministrazione; contributi che, in ogni caso, non possono essere determinati in misura inferiore di oltre la metà rispetto a quelli versati annualmente dai Fondatori.

Articolo 8 - Gli Sponsor Tecnici

Sono Sponsor Tecnici le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private o gli enti che mettono gratuitamente a disposizione della Fondazione i propri prodotti, servizi nonché il loro know-how tecnico e professionale.



Adelben

Maura Wardell Clavich

Age Coma

Alonso Greda

La qual
libera
da part
e per l
sita co

Sono or
1) il C
2) il P
3) il S
4) il R
Laddove
provved
mitato
I compo
te sono
tolo gi
gione c
porto c
per ces
della F

Il Cons
bri olt
Ciascun
glio d'
Nell'ip
uno o j
dente
derà co
In tal
Fondato
sesto
rappres
deroga
ed è r
l'anzia
Il C
riunior
Sono d
nistri
ti per
In cas
nente
60 (se
carica
A
Il Con
e stri

La qualità di Sponsor Tecnico si acquisisce con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e comporta l'impegno da parte della Fondazione a renderla pubblica con le modalità e per la durata che saranno stabilite per il tramite di apposita convenzione.

ORGANI E FUNZIONI

Articolo 9 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- 1) il Consiglio di Amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Direttore Esecutivo;
- 4) il Revisore dei Conti.

Laddove sia previsto dal Consiglio di Amministrazione, può provvedersi alla nomina anche di un ulteriore organo: il Comitato Etico Scientifico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente sono chiamati a svolgere le funzioni loro attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate, per un importo comunque complessivamente non eccedente il 30% (trenta per cento) del fondo di dotazione annualmente a disposizione della Fondazione stessa.

Articolo 10 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri oltre il Presidente e dura in carica 5 (cinque) anni. Ciascun Fondatore ha diritto di designare in seno al Consiglio d'Amministrazione un proprio membro che è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui entreranno a far parte della Fondazione uno o più Sostenitori, ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 7, il Consiglio di Amministrazione si intenderà composto di 6 (sei) membri, oltre il Presidente.

In tal caso, oltre ai 5 (cinque) membri designati dai Soci Fondatori secondo i termini e le modalità di cui sopra, il sesto componente verrà designato dai Sostenitori in propria rappresentanza secondo un ordine di turnazione annuale e, in deroga alla durata del C.d.A., resta in carica 1 (uno) anno ed è nuovamente designabile. L'ordine di turnazione seguirà l'anzianità di intervento dei membri Sostenitori.

Il Consiglio può invitare esperti a partecipare alle sue riunioni a fini consultivi e nominare comitati.

Sono dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio di Amministrazione, i componenti che risultano assenti ingiustificati per almeno 3 (tre) riunioni consecutive.

In caso di rinuncia, morte, decadenza o revoca di un componente del Consiglio di Amministrazione, questo provvede entro 60 (sessanta) giorni a nominare un sostituto, che resterà in carica fino a scadenza del mandato dell'intero Consiglio.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione: funzioni

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e competenza generale per

l'indirizzo ed il funzionamento della Fondazione.

In particolare:


- a) predispone il programma annuale di attività della Fondazione e ne cura l'esecuzione;
- b) discute e propone le modifiche da apportare allo statuto, su cui deliberano i Fondatori, ai sensi del precedente articolo sei;
- c) delibera sulla trasformazione e l'estinzione della Fondazione, nei casi previsti dal successivo articolo diciannove;
- d) delibera sull'avvenuta decadenza di propri membri assenti ingiustificati, ai sensi del precedente art. 10;
- e) nomina il Revisore dei Conti con le modalità previste dalla legge;
- f) nomina e revoca, nel caso sia previsto, i membri del Comitato Scientifico, ne stabilisce gli eventuali rimborsi spese e disciplina, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna, nonché le competenze specifiche di tali articolazioni;
- g) redige il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo;
- h) delibera sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori;
- i) dispone il più conveniente impiego delle risorse, se del caso destinandole in parte a patrimonio;
- l) delibera sull'accettazione di beni, contributi e quote di cui all'Art. 4;
- m) delibera in ordine all'utilizzazione dei beni della Fondazione;
- n) discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi scientifici e di ricerca italiani e stranieri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- o) delega, su proposta del Presidente, proprie attribuzioni ad un Administratore delegato od in alternativa ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, potendo sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- p) provvede all'eventuale nomina o revoca del Direttore Esecutivo, nonché dei responsabili dei vari settori d'attività e ne determina le competenze;
- q) delibera in ordine all'ammissione di nuovi soci, quali Sostenitori, ovvero all'espulsione di quelli che, con il proprio comportamento o con il proprio operato, si pongano in contrasto con le finalità proprie della Fondazione ovvero arrechino grave pregiudizio al prestigio della stessa;
- r) determina il contributo annuo, in danaro, che verrà versato dai Fondatori e dai Sostenitori.

Articolo

Il Consiglio
mediante
tate, non
da inviar
Administra
gramma, f
neo che g
il relati
prima di
caso d'urg
Il Consigli
la presen
delibera
In caso
Presidente
Per la va
modifica
ticolo un
senza ass
In caso d
ministrati
ga concor
acun membr
Il Consigli
Fondazione
l'anno, e
ga opport
terti del
All'inizio
nomina, s
che redige
sidente.
hanno dir
Administra
tervento,

Articolo

Il Consigli
senza tele
cizzato nel
sono esser
nire in t
dine affro
Qualora il
la riunio
dal Consigli
nel caso
di Adminis
gamento.
dovrà esse



Adele Benini

Maurizio M. della Chiesa

Sup. Gen.

Adm. Casella

zione.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, nonché della data, ora e luogo fissati per la riunione, da inviare al domicilio di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti con lettera, telegramma, fax, e-mail ovvero con qualsivoglia altro mezzo idoneo che garantisca la ricezione da parte degli interessati ed il relativo riscontro di ricezione, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo prevedere, in caso d'urgenza, termini più brevi ed anche verbalmente.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni relative alle proposte di modifica allo Statuto - di cui al punto b) del precedente articolo undici - è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di riunione in forma totalitaria il Consiglio di Amministrazione delibera anche su ogni altro argomento che venga concordemente posto all'ordine del giorno e sul quale ciascun membro sia stato sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo, almeno 3 (tre) volte l'anno, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione.

All'inizio di ogni riunione, il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige verbale della riunione sotto la direzione del Presidente.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal Presidente.

Articolo 13 - Riunione in teleconferenza o videoconferenza

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi mediante conferenza telefonica o videoconferenza a condizione che sia precisato nell'avviso di convocazione e che i partecipanti possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine affrontati e partecipare alla votazione.

Qualora il Presidente non fosse presente, colui che presiede la riunione e eventualmente il segretario saranno designati dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui nell'ora prevista per l'inizio del Consiglio di Amministrazione non fosse tecnicamente possibile il collegamento, il Consiglio di Amministrazione non sarà valido e dovrà essere riconvocato per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso del Consiglio di Amministrazione venisse sospeso il collegamento per motivi tecnici, la riunione verrà dichiarata sospesa da colui che la presiede e saranno ritenute valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione, nonché quelle successive qualora fosse possibile ripristinare il collegamento in tempo utile.

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dai membri Fondatori, dura in carica 5 (cinque) anni e può essere immediatamente rinominato. La delibera di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri Fondatori.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione;
- b) esercita i poteri riconosciuti da questo statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) ove prevista l'esistenza di tale organo, presiede il Comitato Scientifico, ne convoca le riunioni, nomina fra i componenti delle Sezioni, nelle quali questo si articola, i relativi Responsabili e ne dispone la revoca, in entrambi i casi discrezionalmente, ne coordina l'attività;
- e) può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro 60 (sessanta) giorni dall'assunzione del provvedimento.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale e processuale, attiva e passiva, della Fondazione, con facoltà di designare a tal fine procuratori alle liti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal membro del Consiglio di Amministrazione che vanta una maggiore anzianità di nomina o in subordine dal membro più anziano di età il quale esercita, altresì, tutte le funzioni a lui delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

In caso di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi della lettera b) del precedente articolo 11 - dell'Amministratore Delegato ovvero, in alternativa, del Comitato Esecutivo, la rappresentanza legale della Fondazione spetta anche ai suddetti organi, nei limiti della delega conferita.

Articolo 15 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione scelto tra soggetti dotati di adeguata professionalità

iscritti nel Registro dei Revisori legali.

Il Revisore dei Conti dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo, provvede il Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 16 - Il Revisore dei Conti: funzioni

Il Revisore dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

Al Revisore è affidato, inoltre, il controllo contabile della Fondazione.

In particolare:

a) redige annualmente una relazione di controllo sul bilancio consuntivo, sui bilanci di previsione e sui risultati di gestione, che dovrà essere allegata ai bilanci stessi;

b) può formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di assetti organizzativi, amministrativi e contabili.

Il Revisore dei Conti ha l'obbligo di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 17 - Il Direttore Esecutivo

Il Direttore Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le competenze e la durata dell'incarico, non eccedente il quinquennio e con possibilità di essere rinominato.

Il Direttore Esecutivo è il responsabile operativo della Fondazione, dirige sotto la propria responsabilità, tutta l'attività della Fondazione, coordinandone gli uffici e servizi.

Il Direttore Esecutivo in particolare:

- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto, in caso di riunione per tele o videoconferenza;

- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- predisporre gli schemi del bilancio preventivo e del conto



consuntivo;

- è responsabile del coordinamento e del controllo delle attività degli enti o dei collaboratori esterni eventualmente chiamati a partecipare alle singole iniziative della Fondazione;

- definisce l'assetto organizzativo del personale della Fondazione, dirige tutto il personale;

- verifica e, se del caso, coordina, le attività degli studiosi e dei ricercatori che beneficiano di contributi o di borse di studio della Fondazione.

Articolo 18 - Comitato Etico Scientifico

Il Comitato etico - scientifico, se costituito, è composto di studiosi o personalità illustri, italiane o straniere, che godano di particolare prestigio e considerazione, quali esperti nei settori di attività della Fondazione.

I membri del Comitato sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere nuovamente nominati.

Il Consiglio di Amministrazione deve disciplinare, con apposito Regolamento, le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato e in particolare la sua eventuale articolazione in Sezioni e le loro specifiche competenze.

Il Comitato Scientifico discute i programmi scientifici e le iniziative culturali, da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, e collabora alla realizzazione di quelli approvati.

TRASFORMAZIONE - ESTINZIONE - RINVIO

Articolo 19 - Trasformazione, estinzione

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei suoi componenti, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore che potrà essere scelto fra i membri del Consiglio stesso.

All'esito della liquidazione, il patrimonio della Fondazione, eventualmente residuo, verrà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 - Esercizio Finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno di vita della Fondazione.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo per l'anno successivo, accompagnandolo con apposite rela-

zione illust
giorni dall
membri Fond
Gli organi
competenze,
nei limiti

Per quanto
applicano l
e, qualora
sui comitati


Illegibile
Luca...
Adriano...
Adriano...

zione illustrativa, da sottoporre entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio all'approvazione dei membri Fondatori.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obblighi nei limiti delle entrate accertate.

Articolo 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di Fondazioni e, qualora la materia non sia esaurita da tali norme, quelle sui comitati, in quanto applicabili.

Alcorno Marcello Carlo 

Luigi Lorenzi

Adriano Lorenzi

Adelstein 



La presente copia composta

di 19 fasciate è conforme
all'originale e si rilascia oggi
Tolosa, 9 ottobre 2013

